

PARTE SPECIALE - C -
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE
DELLE NORME SULLA TUTELA
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

INDICE

1. DEFINIZIONI	2
2. LE FATTISPECIE DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	13
2.1 Premessa.....	13
2.2 I reati di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. n.231/2001	15
3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE C.....	16
4. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	20
5. PRINCIPI DI PREVENZIONE GENERALI	21
6. PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO	22
6.1 Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici	22
6.2 Valutazione dei rischi di sicurezza e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti	24
6.3 Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	26
6.4. Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di sorveglianza sanitaria 27	
6.5 Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di informazione e formazione dei lavoratori	28
6.6 Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro sicurezza da parte dei lavoratori	31
6.7 Adempimento degli obblighi giuridici relativi all' acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	41
6.8 Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.....	42
6.9 Previsione di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate.....	42
6.10 Previsione di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate	43

1. DEFINIZIONI

Si riportano di seguito le definizioni utili alla più agevole lettura del presente documento.

ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione:

i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Autorizzazione:

documento avente valore legale rilasciato dall'autorità preposta per conferire la responsabilità in materia di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione ed esercizio o disattivazione di un impianto nucleare.

BS – OHSAS 18001 o British Standard:

British Standard OHSAS 18001:2007, identifica uno standard internazionale per un sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori. La norma OHSAS 18001 è stata emanata dal British Standard Institute (BSI) nel 1999 e rivista nel 2007, così da poter disporre di uno standard per il quale potesse essere rilasciata una certificazione di conformità. La certificazione OHSAS attesta l'applicazione volontaria, all'interno di un'organizzazione, di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo riguardo alla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti.

Cantieri Temporanei o Mobili:

disciplinati nel Titolo IV del Decreto Sicurezza e individuati nell'allegato X del medesimo decreto come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, ovvero, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di

ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Codice degli Appalti:

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Codice degli Appalti

Committente:

il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera edile o di ingegneria civile, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione secondo quanto disposto dagli artt. 88 e ss. del Decreto Sicurezza.

Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori:

il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori tra l'altro, di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori, anche autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e di verificare altresì l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, assicurandone la coerenza con il primo.

Coordinatore per la Progettazione:

il soggetto, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, di redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e di predisporre il fascicolo dell'opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

Datore di Lavoro:

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i Lavoratori o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito i Lavoratori prestano la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o dell'Unità Produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Decreto 231:

il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300 e s.m.i..

Decreto Sicurezza:

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, aggiornato dal Decreto legislativo n.106 del 3 agosto 2009 e s.m.i..

Decreto 101:

il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che, in materia di radiazioni ionizzanti, recepisce la direttiva 2013/59/EURATOM e stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Il Decreto legislativo 101/2020 riordina ed aggiorna in un unico testo la normativa italiana nel campo della radioprotezione precedentemente disciplinata dal d.Lgs. 230/1995 e dal d.lgs. n. 52/2007 entrambi abrogati.

Dirigente:

il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitigli dal Datore di Lavoro, attua le direttive di quest'ultimo organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze:

il documento redatto dal Datore di Lavoro committente per ogni attività di costruzione e manutenzione contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione.

DVR o Documento di Valutazione dei Rischi:

il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSP, del RSL e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Esercente:

soggetto titolare della licenza di esercizio rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico per l'esercizio dell'installazione nucleare.

Esperto di radioprotezione:

la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall'esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione ovvero per tutti gli adempimenti descritti nell'art. 130 del Decreto 101 che disciplina anche le capacità e i requisiti professionali dell'esperto di radioprotezione.

Fascicolo dell'opera:

documento contenente le informazioni utili alla prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori che viene predisposto dal Coordinatore per la Progettazione,

eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed aggiornato a cura del Committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza.

Lavoratori:

persone che, così come individuate dal Decreto Sicurezza, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di Nucleco.

Lavoratore esposto:

qualunque lavoratore, anche autonomo, che sul lavoro è sottoposto a un'esposizione a radiazioni ionizzanti derivante da attività lavorate contemplate dal Decreto 101 e che può ricevere dosi superiori a uno qualsiasi dei limiti di dose fissati per l'esposizione degli individui della popolazione, come definito dall'art.7, e meglio definito all'art.133, in ragione dei limiti di dose che è suscettibile di superare in un anno solare, con uno o più dei seguenti valori:

- a) 1 mSv di dose efficace;
- b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
- c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm² qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;
- d) 50 mSv di dose equivalente per le estremità.

Lavoratore esposto di categoria A:

lavoratore esposto che, così come individuato dal Decreto 101, art. 133, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto di radioprotezione è suscettibile di un'esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori:

- a) 6 mSv di dose efficace;
- b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
- c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite dal Decreto 101.

Lavoratore esposto di categoria B:

lavoratore esposto non classificato in Categoria A, ai sensi del comma 3 dell'art. 133 del Decreto 101, è classificato in Categoria B.

Lavoratore esterno:

qualsiasi lavoratore esposto, come definito dal Decreto 101, art. 7, compresi gli apprendisti e gli studenti, che non è dipendente dell'esercente responsabile delle zone sorvegliate e controllate, ma svolge le sue attività in queste zone.

Licenza di esercizio:

La licenza di esercizio è il documento autorizzativo rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico che consente l'esercizio dell'impianto. Può essere emesso per fasi successive di esercizio degli impianti nucleari, correlative all'esito positivo di successivi gruppi di prove nucleari e determina limiti e condizioni che l'esercente è tenuto ad osservare.

Nel Modello si intende il documento autorizzativo emesse con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 aprile 2010 di accorpamento e conversione dei precedenti decreti di autorizzazione all'esercizio del complesso delle installazioni per il trattamento, condizionamento, deposito e smaltimento di rifiuti radioattivi sito nel CR Casaccia – Centro Nucleco, è stato concesso ad ENEA il Nulla Osta IMP/37/0.

ENEA, in qualità di Titolare del Nulla Osta, ha assegnato, con adeguato assetto procuratorio, le responsabilità e le funzioni del Rappresentante del Titolare del Nulla Osta per lo svolgimento delle attività sul sito e di Datore di Lavoro.

Nucleco, pertanto, si è assunta le responsabilità operative dell'Esercente in Sito e del Datore di Lavoro sulla base di detto assetto procuratorio.

Linee guida Uni-Inail:

le linee guida elaborate dall'UNI e dall'INAIL per la costituzione volontaria da parte delle imprese di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Manuali di operazione:

l'insieme delle disposizioni e procedure operative relative alle varie fasi di esercizio normale e di manutenzione dell'impianto, nel suo insieme e nei suoi sistemi componenti, nonché le procedure da seguire in condizioni eccezionali.

Medico autorizzato:

medico responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel Decreto 101.

Medico Competente:

medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza incaricato dal Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.

Osservatorio:

l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui al D. Lgs. n. 50/2016.

POS o Piano Operativo di Sicurezza:

il documento redatto dal Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice, coerentemente con il PSC del singolo Cantiere interessato.

Preposto:

il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Prescrizioni tecniche:

l'insieme di limitazioni e condizioni concernenti i dati e i parametri relativi alle caratteristiche e al funzionamento di un impianto nucleare nel suo complesso e nei singoli componenti, che hanno importanza per la sicurezza nucleare e per la protezione sanitaria.

Progettisti, Fabbricanti, Fornitori ed Installatori:

le persone fisiche o giuridiche che, su affidamento, progettano i luoghi, i posti di lavoro e gli impianti, o producono, forniscono, noleggiano, concedono in uso o installano impianti, macchine o altri mezzi tecnici per Nucleco.

PSC o Piano di Sicurezza e Coordinamento:

il documento redatto dal Coordinatore per la Progettazione contenente l'organizzazione e valutazione dei rischi nel Cantiere.

Rappresentante per la Direzione per i sistemi di gestione:

il soggetto cui sono delegate le responsabilità e l'autorità necessarie per: a) garantire che i processi dei sistemi di gestione siano attuati e mantenuti operativi; b) riferire al vertice aziendale circa le prestazioni dei sistemi di gestione, incluse le necessità di miglioramento; c) gestire i rapporti con le parti esterne su argomenti riguardanti i sistemi di gestione (a titolo esemplificativo, l'ente di certificazione, i clienti).

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

i reati di cui all'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art.589 cod. pen.) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Regolamento di esercizio:

documento che specifica l'organizzazione e le funzioni in condizioni normali ed eccezionali del personale addetto alla direzione, alla conduzione e alla manutenzione di un impianto

nucleare, nonché alle sorveglianze fisica e medica della protezione, in tutte le fasi, comprese quelle di collaudo, avviamento, e disattivazione.

Responsabile dei Lavori:

il soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione, della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera o di una parte della procedura.

RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

il soggetto eletto o designato dai lavoratori per rappresentarli in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Sicurezza nucleare:

l'insieme delle condizioni di esercizio, delle misure di prevenzione di incidenti e di attenuazione delle loro conseguenze, che assicurano la protezione dei lavoratori e della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari.

Sicurezza sul lavoro:

la struttura organizzativa di Nucleco con compiti di coordinamento, indirizzo, monitoraggio e *reporting* delle attività in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sorgente di radiazioni ionizzanti:

qualsiasi fonte che può provocare un'esposizione, attraverso l'emissione di radiazioni ionizzanti o la presenza di materiali radioattivi.

Sorveglianza Fisica:

l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'esperto di radioprotezione al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione

Sorveglianza Medica:

l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati dal medico autorizzato, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti.

Sorveglianza Sanitaria:

l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione:

l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni a Nucleco finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.

SSL: Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Standard ISO 9001:

definisce i requisiti di un sistema di gestione per la qualità per una organizzazione. I requisiti espressi sono di "carattere generale" e possono essere implementati da ogni tipologia di organizzazione. A partire dal 1998, è stato introdotto in Nucleco il modello gestionale previsto dalla norma UNI EN ISO 9001, certificato nel 2000; il modello gestionale è stato aggiornato in occasione della revisione della ISO 9001:2008.

Titolare dell'autorizzazione:

la persona fisica o giuridica alla quale è rilasciata l'autorizzazione che ha la rappresentanza legale e la responsabilità generale di un impianto nucleare o di un'attività o di un impianto

connessi allo svolgimento di una pratica o alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi.

Unità Emittente:

la Funzione Acquisti e Appalti e le altre strutture che, in virtù delle disposizioni organizzative interne di Nucleco, espletano il processo di approvvigionamento nel rispetto dei regolamenti interni per gli acquisti e stipulano i relativi contratti nel rispetto del sistema procuratorio vigente.

Unità Produttiva:

stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Per Nucleco si identifica un'unica unità produttiva coincidente con il sito Nucleco stesso.

Zona classificata:

luogo di lavoro sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Le zone classificate possono essere zone controllate o zone sorvegliate.

Zona controllata:

zona sottoposta a regolamentazione speciale ai fini della radioprotezione o della prevenzione della diffusione della contaminazione radioattiva e il cui accesso è controllato.

Zona sorvegliata:

zona sottoposta a regolamentazione e sorveglianza ai fini della protezione contro le radiazioni ionizzanti.

2. LE FATTISPECIE DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

2.1 Premessa

La complessa materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (SSL) è riordinata con la legge n. 123/07 e con il testo unico di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (nel seguito Decreto Sicurezza), integrato e modificato dal D. Lgs. n.106 del 3 agosto 2009, e s.m.i. volto:

- al riordino delle competenze delle autorità pubbliche centrali e territoriali in materia di vigilanza circa la salute e la sicurezza sul lavoro;
- all'introduzione di rilevanti novità in materia di contrasto al lavoro nero e di ulteriori misure volte a garantire la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- all'inasprimento delle sanzioni penali ed amministrative in caso di violazione delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il Decreto Sicurezza, suddiviso in tredici Titoli, disciplina la materia sia relativamente ai luoghi di lavoro sia relativamente ai cantieri temporanei o mobili e abroga le precedenti normative sul tema, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 626 del 19/09/1994 e al D. Lgs. n. 494 del 14/08/1996.

Il Decreto Sicurezza, infine, fa emergere anche una responsabilità amministrativa dell'azienda, ex D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha infatti introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*septies*, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo (art. 589 codice penale) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 codice penale), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, prevedendo l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive, recentemente inasprite dall'art. 300 del Decreto Sicurezza.

Tale norma è particolarmente rilevante perché per la prima volta viene prevista la responsabilità degli enti per i reati di natura colposa.

Le fattispecie delittuose previste dall'art. 25-*septies* riguardano infatti le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e cioè per imperizia,

imprudenza o negligenza) bensì da “colpa specifica” (art. 43 codice penale) che richiede che l’evento si verifichi a causa della volontaria inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. È inoltre necessario, affinché si venga a configurare la responsabilità amministrativa dell’ente, che i reati siano stati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo, per esempio in termini di risparmio sui costi di salute e sicurezza dei lavoratori.

Non è agevole l’individuazione degli obblighi di protezione dei lavoratori in quanto, oltre al Decreto Sicurezza, tra le norme rilevanti sul tema rientra anche quanto previsto dall’art. 2087 del Codice Civile, che impone l’adozione delle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, siano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori. Ne consegue che l’elemento essenziale ai fini dell’applicazione della responsabilità amministrativa per l’ente sia la mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, cioè la deviazione dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, dello svolgimento delle singole attività.

Per quanto concerne la nostra Società, va considerato che Nucleco è l’operatore nazionale per le attività di rilievo pubblicitario di raccolta, trattamento, condizionamento e stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e delle sorgenti radioattive prodotte nel Paese di attività medico-sanitarie, di ricerca scientifica e tecnologica. Tali attività, svolte nell’ambito della gestione del Servizio Integrato, sono di pubblico servizio.

Le ulteriori attività di Nucleco sono svolte, anche, nell’ambito del programma di decommissioning delle centrali nucleari di produzione dell’energia elettrica e degli impianti del ciclo del combustibile sviluppato da Sogin.

Nello svolgimento delle attività relative alle macroaree sopra citate, Nucleco opera nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente.

Nucleco, pertanto, non è soggetta soltanto alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Sicurezza, ma a tutta la complessa normativa di cui alla L. n. 1860/62 sull’impiego pacifico dell’energia nucleare, al DPR n. 1450/70 che regola il riconoscimento dell’idoneità all’esercizio tecnico degli impianti nucleari, al D. Lgs. n. 101

del 31 luglio 2020 che attua la direttiva 2013/59/Euratom sulle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

La citata normativa, infatti, si applica, tra l'altro, alla disattivazione di impianti nucleari, a tutte le pratiche che implicano rischi dovuti a radiazioni ionizzanti, alla produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive.

Oltre a disciplinare gli iter autorizzativi necessari per l'esercizio delle pratiche in tema nucleare e la sicurezza nucleare a protezione dell'ambiente e delle popolazioni, la normativa dettaglia i presidi specifici da adottare a tutela dei lavoratori, che completano, nello specifico settore, quanto previsto dal Decreto Sicurezza.

2.2 I reati di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. n.231/2001

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contemplati all'art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo (art. 589 – 2° comma c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 – 3° comma c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (quali ad esempio quelle previste dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e successive integrazioni e modificazioni).

Per il dettaglio delle fattispecie di reato presupposto del d.lgs. 231/01 oggetto della presente Parte Speciale si rinvia all'Appendice A.

3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE C

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello (Organi Sociali, Dipendenti, Consulenti, Partner, etc.), come meglio definiti nel paragrafo 2.9 della Parte Generale, coinvolti nelle “attività sensibili” (ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto n. 231/2001). Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati in oggetto.

Verranno quindi indicati:

- a. le attività e/o i processi aziendali definiti “sensibili” ovvero a rischio di reato;
- b. i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le specifiche modalità ai fini della corretta applicazione del Modello (principi di prevenzione generali e protocolli specifici di controllo).

La presente “Parte Speciale” denota una struttura in parte diversa da quella adoperata per disciplinare le precedenti forme di rischio: diversità imposta dal fatto che il settore in esame è, come riportato nel paragrafo precedente, etero normato, vale a dire contraddistinto dalla presenza di una fitta rete di disposizioni normative, che abbracciano sia i meccanismi di individuazione delle posizioni di garanzia, sia la tipologia e i contenuti dei presidi cautelari. La ‘specialità’ - normativa e criminologica - del ‘contesto’ rende, dunque, necessaria la costruzione di un sistema di prevenzione autonomamente ‘strutturato’.

Inoltre, nella definizione della presente Parte Speciale si è tenuto conto dell’art.30 del Decreto Sicurezza “(Modelli di organizzazione e di gestione)” il quale dispone “che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa, adottato ed efficacemente attuato, deve assicurare un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici individuati dalla norma relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate".

Tale modello organizzativo e gestionale, ai sensi del citato Decreto Sicurezza, deve:

- prevedere anche idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle sopra menzionate attività;
- in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Il medesimo art. 30 dispone che:

- in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti (comma 5);
- la commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (comma 5-bis).

A tal fine la Società si impegna a stabilire, documentare, attuare, mantenere attivo e migliorare continuamente un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro certificato in conformità alla norma BS OHSAS 18001:2007.

Il Sistema di Gestione si configura come uno strumento fondamentale di controllo ai fini dell'efficace attuazione del Modello. Tale sistema infatti, oltre a dare chiara evidenza ai processi aziendali mediante la formale adozione di un ampio complesso di documenti, permette di diffondere a tutti i livelli aziendali una maggiore attenzione al rispetto delle procedure. L'attività di audit interni periodici permette la valutazione dell'efficacia del sistema di gestione aziendale integrandosi nel più ampio quadro di controllo richiesto dal D.lgs. 231/01.

La gestione dei processi aziendali governati secondo le prescrizioni del Sistema di Gestione costituisce quindi, un ulteriore strumento attuato dalla Società per favorire la riduzione dei rischi di reato, agevolando le attività di controllo da parte degli organi preposti.

I principi del Sistema di gestione della salute e della sicurezza del lavoro sono stati utilizzati come principale riferimento metodologico per l'individuazione e la valutazione dei rischi-reato, al fine di rendere le varie componenti del Sistema di Gestione idonee a supportare i diversi elementi e i requisiti del Modello 231, fermo restando la diversità dei due strumenti a partire dalla differente finalità: il miglioramento continuo in un caso, la prevenzione dei

reati nell'altro.

4. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

L'area a rischio, in relazione alle peculiarità di business aziendale svolto da Nucleco e dall'organizzazione interna adottata, è di seguito riportata:

1. Gestione salute e sicurezza

Si riportano di seguito, per la summenzionata area a rischio, le potenziali attività sensibili individuate:

- Pianificazione: si tratta dell'attività volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse;
- Attuazione e Funzionamento: si tratta delle attività volte a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze;
- Controllo e azioni correttive: si tratta delle attività volte ad implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici;
- Riesame della Direzione: si tratta delle attività di riesame periodico del Vertice Aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda.

5. PRINCIPI DI PREVENZIONE GENERALI

La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresenta un'esigenza di fondamentale rilievo a protezione delle proprie risorse umane e dei terzi.

In tale contesto, la Società si impegna altresì a prevenire e reprimere comportamenti e pratiche che possano avere come effetto la mortificazione del dipendente nelle sue capacità e aspettative professionali, ovvero che ne determinino l'emarginazione nell'ambiente di lavoro, il discredito o la lesione della sua immagine.

In particolare, i principi e i criteri fondamentali in base al quale vengono assunte le decisioni, in materia di salute e sicurezza, sono:

- evitare i rischi
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

6. PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO

Ai fini dell'attuazione dei principi di prevenzione generali descritti nel precedente paragrafo, nonché dei protocolli generali di controllo contenuti nel Modello - Parte Generale paragrafo 2.6 - e nel Codice Etico, con riferimento alle singole Attività Sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti protocolli specifici di controllo.

Nella definizione dell'organizzazione e dell'operatività aziendali, devono essere individuati i compiti e le responsabilità relativi alle attività di sicurezza, di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL; devono essere esplicitate e rese note a tutti i livelli aziendali le figure rilevanti quali il Datore di lavoro, i Dirigenti relativamente ai profili di sicurezza, i Preposti, i RSPP, gli ASPP, i RSL, gli addetti alla gestione delle emergenze, il Medico Competente, il Medico Autorizzato e l'Esperto di radioprotezione.

Prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile sotto il profilo della sicurezza e sotto il profilo della protezione dalle radiazioni ionizzanti, sono posti a carico di Nucleco, con riferimento a quanto previsto dall'art. 30 del Decreto Sicurezza.

6.1 Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici

Per il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici si osservano i seguenti principi:

- dotare l'Unità produttiva dei presidi richiesti dalla legge a tutela dei lavoratori anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari garantendo il rispetto degli standard tecnico-strutturali previsti dalla legge;

- dotare i cantieri temporanei e mobili dei presidi richiesti dalla legge a protezione dei lavoratori, secondo quanto indicato nell'art. 95 del Decreto Sicurezza, in particolare:
 - a. il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - b. la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
 - c. le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
 - d. la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - e. la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
 - f. l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
 - g. la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi o altre ditte;
 - h. le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
- prevedere il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativamente all'acquisto, installazione, uso e manutenzione di attrezzature e impianti.

Con riferimento al Decreto 101:

- provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni vengano individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato;
- fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti;
- provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi

contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;

- fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'Esperto di radioprotezione, che lo riguardino direttamente, nonché assicurare l'accesso alla documentazione di sorveglianza fisica concernente il lavoratore stesso.

Inoltre, per ogni lavoratore esterno che effettua prestazioni in zona controllata, Nucleco è tenuta a:

- accertarsi, tramite il libretto personale di radioprotezione, che il lavoratore, prima di effettuare la prestazione nella zona controllata, sia stato riconosciuto idoneo da un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa;
- assicurarsi che il lavoratore esterno abbia ricevuto o comunque riceva informazione e formazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona controllata ove la prestazione va effettuata;
- assicurarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi di protezione individuale, ove necessari;
- accertarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione e che fruisca della sorveglianza dosimetrica;
- assicurarsi del corretto funzionamento dei sistemi di sorveglianza ambientale eventualmente necessaria;
- adottare le misure necessarie affinché vengano registrati sul libretto individuale di radioprotezione le valutazioni di dose inerenti alla prestazione.

6.2 Valutazione dei rischi di sicurezza e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti

Per la valutazione dei rischi di sicurezza e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti si osservano i seguenti principi:

- valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori;

- elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con data certa (da custodirsi presso l'azienda) contenente:
 - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
 - l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio;
 - l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta dal Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei Lavoratori.

Con riferimento al Decreto 101 deve essere acquisita la relazione scritta dell'Esperto di radioprotezione contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti. La relazione costituisce il DVR per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti. L'Esperto di radioprotezione deve trasmettere le sue valutazioni al Medico Autorizzato. Il Medico Autorizzato svolge l'analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione delle indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, anche attraverso accessi diretti

negli ambienti di lavoro. Il Datore di Lavoro garantisce le condizioni per la collaborazione tra l'Esperto di radioprotezione e il Servizio di Prevenzione e Protezione, e deve, tra l'altro:

- fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente/Medico Autorizzato;
- fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica o di protezione;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

6.3 Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Per l'adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, si osservano i seguenti principi:

- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
- convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;

- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

6.4. Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di sorveglianza sanitaria

Per l'adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di sorveglianza sanitaria occorre adempiere ai seguenti obblighi a cura del Medico Competente/Medico Autorizzato:

- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
- provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione;
- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ognuno dei lavoratori sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei Lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi;

- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della Sorveglianza Sanitaria.

6.5 Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di informazione e formazione dei lavoratori

Per l'adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di informazione e formazione dei lavoratori occorre garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i lavoratori al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro.

A tale scopo, Nucleco adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

a) dal basso verso l'alto

Il flusso dal basso verso l'alto è garantito da Nucleco mediante segnalazioni dirette da parte dei lavoratori che, tramite il proprio superiore gerarchico o i propri RLS, hanno la possibilità di esprimere osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale;

b) dall'alto verso il basso

Il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i lavoratori la conoscenza del sistema adottato da Nucleco per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro.

A tale scopo Nucleco garantisce un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata da Nucleco per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

Ciò premesso, Nucleco, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Destinatario, fornisce, tra l'altro, adeguata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:

- rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- Servizio di Prevenzione e Protezione: nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente
- indicazione dei nominativi del Medico Autorizzato e dell'Esperto di radioprotezione.

Inoltre, la Funzione *Gestione e Amministrazione del Personale* di Nucleco:

- comunica all'Inail, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

In merito alle attività di sicurezza che determinano l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono consultati preventivamente e tempestivamente.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta viene data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

Nucleco fornisce adeguata formazione a tutti i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa, secondo le previsioni del Decreto Sicurezza, è facilmente comprensibile e consente di acquisire le conoscenze e competenze necessarie. In particolare:

- propone ai Destinatari una formazione, facilmente comprensibile, che consenta agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- a. le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al sistema SSL adottato da Nucleco;
- b. il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure e ogni altra prescrizione relativa al sistema di SSL adottato da Nucleco, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale di loro pertinenza.

A tal proposito si specifica che:

- il RSPP, l'Esperto di radioprotezione e il Medico Competente/Medico Autorizzato, ove presente, debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui ognuno dei Lavoratori è in concreto assegnato;
- ognuno dei Lavoratori deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla normativa di legge quali, ad esempio:
 - uso delle attrezzature di lavoro;
 - uso dei dispositivi di protezione individuale;
 - movimentazione manuale di carichi;
 - uso dei videoterminali;
 - segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora e su ogni altro argomento che, di volta in volta, venga considerato necessario per il raggiungimento degli obiettivi aziendali in tema di SSL;
- i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza (es. addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione e pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- devono essere effettuate periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);

- i neo assunti, in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione, non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall'assunzione, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di qualifiche specifiche.

Con riferimento al Decreto 101:

devono essere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e laddove previsto, deve essere ripetuta periodicamente.

6.6 Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro sicurezza da parte dei lavoratori

Per l'adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro sicurezza da parte dei lavoratori si osservano i seguenti principi:

- prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei Lavoratori, individuando all'interno dei reparti specifiche figure a ciò deputate;
- predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curare che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone controllate;

- nominare formalmente il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), il Medico Competente, l'Esperto di radioprotezione, il Medico Autorizzato, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, nonché gli eventuali Dirigenti.

In tema di adempimento degli obblighi giuridici sopra citati, si richiama anche la disciplina dettata per particolari figure e fattispecie rilevanti ai fini del Decreto Sicurezza e Decreto 101.

L'Esperto di radioprotezione deve:

- effettuare la valutazione di radioprotezione e dare indicazioni al datore di lavoro nella attuazione dei compiti;
- effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi di protezione e dei mezzi di misura, ed in particolare:
 - procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica della radioprotezione, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni che implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, delle caratteristiche di sicurezza, dei dispositivi d'allarme, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
 - eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle procedure di radioprotezione;
 - effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
 - effettuare la verifica di conformità degli strumenti di misura ai requisiti di cui al Decreto 101.
- effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate e, ove appropriato, nelle zone con esse confinanti;
- procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti;

- verificare che il personale, al quale sono state affidate dal datore di lavoro mansioni strettamente esecutive, inerenti alla sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni ed operante sotto la responsabilità dell'Esperto di radioprotezione impieghi in maniera corretta gli strumenti e i mezzi di misura e svolga le attività delegate secondo le procedure definite;
- svolge l'attività di sorveglianza sullo smaltimento dei materiali che soddisfano le condizioni di allontanamento previste Decreto 101;
- assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro:
 - nella predisposizione dei programmi di sorveglianza individuale nonché nella individuazione delle tecniche di dosimetria personale appropriate;
 - nella predisposizione del programma di garanzia della qualità finalizzato alla radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione, attraverso la redazione di procedure e istruzioni di lavoro che rendano efficace ed efficiente l'organizzazione radioprotezionistica adottata;
 - nella predisposizione del programma di monitoraggio ambientale connesso all'esercizio della pratica;
 - nella predisposizione delle procedure per la gestione di rifiuti radioattivi;
 - nella predisposizione delle procedure di prevenzione di inconvenienti e di incidenti;
 - nella pianificazione e risposta nelle situazioni di emergenza;
 - nella definizione dei programmi di formazione e aggiornamento dei lavoratori;
 - nell'esame e nell'analisi degli infortuni, delle situazioni incidentali e nell'adozione delle azioni di rimedio appropriate;
 - nell'individuazione delle condizioni di lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento.

La valutazione delle dosi individuali da esposizioni esterne per i lavoratori esposti deve essere eseguita, a norma dell'articolo 125, mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lettera c) anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.

La valutazione della dose individuale per i lavoratori esposti derivanti da esposizioni interne deve essere eseguita in base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici.

La valutazione della dose equivalente al cristallino deve essere effettuata mediante uno o più apparecchi di misura individuali, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.

La valutazione della dose equivalente alle estremità e alla cute deve essere effettuata mediante uno o più apparecchi di misura individuali, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.

Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi precedenti risulti per particolari condizioni impossibile o insufficiente, la valutazione di essa può essere effettuata sulla scorta dei risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a partire da misurazioni individuali compiute su altri lavoratori esposti.

La valutazione della dose ricevuta o impegnata dai lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A può essere eseguita sulla scorta dei risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro.

L'Esperto di radioprotezione comunica per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e, con periodicità almeno annuale, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.

L'Esperto di radioprotezione deve inoltre procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione della popolazione secondo i principi di cui al titolo XII del Decreto 101; in particolare deve effettuare la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dall'individuo rappresentativo della popolazione in condizioni normali, con frequenza almeno annuale nonché la valutazione delle esposizioni in caso eventi anomali o incidentali. A tal fine il predetto individuo rappresentativo della popolazione è identificato sulla base di valutazioni ambientali, adeguate alla rilevanza dell'attività stessa, che tengano conto delle diverse vie di esposizione.

I lavoratori nel rispetto del Decreto Sicurezza e del Decreto 101 devono:

- porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione individuale e collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di protezione e sicurezza messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei Lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori che svolgono, per più datori di lavoro, attività che li espongano al rischio da radiazioni ionizzanti, devono rendere edotto ciascun datore di lavoro delle attività svolte presso gli altri. Analoga dichiarazione deve essere resa per eventuali attività pregresse. I lavoratori esterni sono tenuti ad esibire il libretto personale di radioprotezione all'esercente le zone controllate prima di effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati.

Ferma restando l'applicazione delle norme speciali concernenti la tutela delle lavoratrici madri, le donne gestanti devono notificare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza e non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.

Inoltre, è vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.

Inoltre, in presenza di cantieri, temporanei o mobili:

Il Responsabile dei lavori (art. 90 del Decreto Sicurezza) deve:

- effettuare le scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente e all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro;
- comunicare alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere;
- verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del Decreto Sicurezza. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno e i cui lavori non comportano rischi

- particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
- chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
 - trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione.

Il Coordinatore per la progettazione (art. 91 del Decreto Sicurezza) deve:

- redigere il piano di sicurezza e di coordinamento i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV del Decreto Sicurezza;

- predisporre un fascicolo dell'opera adatto alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 92 del Decreto Sicurezza) deve:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun

provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Dipendenti, Consulenti, Collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società sono tenuti al rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I Fabbricanti ed i Fornitori vendono, noleggiano e concedono in uso attrezzature, impianti e dispositivi di protezione individuale rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di omologazione di prodotto.

Gli Installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

I contratti di appalto

Nei contratti di appalto intesi come contratto di appalto d'opera, di servizi o contratto d'opera o di somministrazione devono essere osservati i principi di seguito indicati.

Relativamente agli appalti soggetti alla normativa di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza gli adempimenti previsti in capo al Datore di Lavoro, in conformità alle procedure aziendali, sono i seguenti:

- la verifica, con il supporto delle Unità Emittenti interessate, dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto;

- la messa a disposizione degli appaltatori di informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro committente, qualora siano presenti interferenze, promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo le interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera, già in fase di procedura di affidamento. Il documento può essere eventualmente aggiornato all'atto della consegna delle aree.

Nei contratti di somministrazione (art. 1559 c.c.), di appalto (art. 1655 c.c.) e di subappalto (art. 1656 c.c.), devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e le organizzazioni sindacali dei Lavoratori.

Relativamente agli appalti soggetti alla normativa di cui al Codice Appalti, Nucleco osserva, tra l'altro, i seguenti adempimenti:

- in ottemperanza a quanto disposto dal Codice Etico di Nucleco e coerentemente a quanto stabilito dalle procedure per gli acquisti adottate da Nucleco, la stessa non ammette a negoziare operatori economici che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di

forniture, Nucleco è tenuta a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

Contratti

Nei contratti con Consulenti, Collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società deve essere contenuta apposita clausola che richiami il rispetto del Modello e del Codice Etico.

6.7 Adempimento degli obblighi giuridici relativi all' acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

Per l'adempimento degli obblighi giuridici relativi all' acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge si osservano i seguenti principi:

- dare evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate dal Medico Competente/Medico Autorizzato ed, eventualmente, dal RSPP e dall'Esperto di radioprotezione;
- conservare la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- conservare la documentazione di sorveglianza sanitaria delle risorse;
- conservare la documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione da radiazioni ionizzanti;
- conservare i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti;
- conservare la documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;
- conservare i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- conservare ogni procedura adottata da Nucleco per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- conservare la documentazione contratti: Piano di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell'opera, verbali di coordinamento relativi alla verifica dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel PSC, Piani Operativi di Sicurezza.

Tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione, formazione ed addestramento, deve essere conservata a cura del RSPP e dell'Esperto di radioprotezione e messa a disposizione dell'OdV.

6.8 Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

Per l'adempimento degli obblighi giuridici relativi alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate si osservano i seguenti principi:

- verificare ed eventualmente integrare le procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex D. Lgs. n. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001, tenendo conto di tutte le attività già svolte, anche in materia di gestione della sicurezza, armonizzandole anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, evitando inutili e costose duplicazioni;
- effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una revisione ed un riesame delle stesse in particolare laddove si verifichi un incidente o un'emergenza, tenendo conto tra l'altro delle segnalazioni ricevute dai Lavoratori nell'attuazione dei flussi informativi.

6.9 Previsione di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate

Per la previsione di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate si osservano i seguenti principi:

- assicurare la conservazione e l'aggiornamento, sia su supporto informatico che cartaceo, dei seguenti documenti, al fine di contribuire all'implementazione e al

costante monitoraggio del sistema adottato per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro:

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita, aggiornata e custodita dal Medico Competente e dal Medico Autorizzato per i profili di competenza;
- il registro degli infortuni da predisporre per ogni provincia;
- il registro degli esposti, da predisporre nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutogeni;
- il Documento di Valutazione dei Rischi in cui è indicata la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi ed è contenuto il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento;
- le relazioni e le valutazioni dell'Esperto di radioprotezione;
- ogni altra documentazione obbligatoria per legge e/o significativa ai fini della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

6.10 Previsione di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate

Il riesame e l'eventuale modifica del Modello Organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Nucleco, al fine di garantire l'efficienza del sistema adottato per la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità del sistema di gestione della salute e della sicurezza a raggiungere gli obiettivi prefissati e della sua corretta applicazione;
- compie approfondite analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della

salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere;

- prevede che laddove il monitoraggio abbia ad oggetto aspetti che richiedono competenze specifiche, lo stesso sia affidato a competenti risorse esterne;
- assicura che vengano tempestivamente posti in essere gli eventuali interventi correttivi.

Delle suddette attività e degli esiti delle stesse deve essere data evidenza su base documentale anche all'OdV.